

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1599 del 06/04/2020
Oggetto	Ditta LAMINAM S.p.A., Via Ghiarola Nuova n. 258, Fiorano Modenese (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1646 del 06/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei APRILE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **LAMINAM S.P.A.**,
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI
CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA, n. 258 IN COMUNE
DI FIORANO MODENESE (MO) (RIF. INT. n. 233 / 01969990355)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamata la **Determinazione n. 148 del 26/10/2015** di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta Laminam S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 158 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura presso la sede legale del gestore;

richiamato l’ “Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia”, sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna, le Province di Modena e Reggio Emilia, i Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e da Confindustria Ceramica, vigente dal 12/12/2019;

richiamate la **Determinazione n. 1617 del 04/04/2018**, la **Determinazione n. 2020 del 24/04/2018**, la **Determinazione n. 3026 del 15/06/2018**, la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018**, la **Determinazione n. 6680 del 20/12/2018**, la **Determinazione n. 2190 del 08/05/2019** e la **Determinazione n. 4443 del 30/09/2019** di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

richiamato il **punto D2.2.15** dell’Allegato I dell’AIA, col quale si prescriveva di produrre una relazione illustrante gli esiti delle valutazioni effettuate in merito alla possibilità di riutilizzare internamente le condense raccolte dall’impianto di condensazione e adsorbimento a servizio dell’emissione in atmosfera E39 e si anticipava che, in caso di esito positivo, la scrivente avrebbe provveduto ad un aggiornamento d’ufficio della sezione D3.1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo, prescrivendo la contabilizzazione del volume delle condense recuperate internamente;

richiamata la documentazione tecnica inviata dalla Ditta il 02/08/2019, assunta agli atti della scrivente col prot. n. 122731 del 05/08/2019, trasmessa in ottemperanza a quanto prescritto al citato punto D2.2.15 dell’Allegato I, con la quale il gestore, alla luce dell’esito positivo di verifiche svolte internamente, comunicava l’intenzione di riutilizzare nel ciclo produttivo le condense derivanti dall’impianto di adsorbimento a servizio di E39, previo passaggio nell’impianto di depurazione chimico-fisico aziendale;

richiamata la nota prot. n. 157447 del 14/10/2019 con la quale la scrivente, esaminato quanto prodotto dal gestore e acquisito il contributo tecnico del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, acconsentiva al completo riutilizzo delle acque di condensa nel ciclo produttivo aziendale, prescrivendo contestualmente l’installazione di **contatori** per la misura del volume di acque di

condensa riutilizzate internamente e la dichiarazione di tale volume al momento della compilazione del report annuale, anticipando che a tale proposito si sarebbe provveduto all'aggiornamento della sezione D3.1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA alla prima occasione utile;

richiamati i **punti D2.2.13 e D2.4.19** dell'Allegato I all'AIA, nei quali si prescriveva di:

- D2.2.13: inviare una relazione tecnica illustrante gli esiti degli autocontrolli eseguiti sulle emissioni in atmosfera E6, E8, E28 ed E39 nei primi quattro trimestri dalla data di messa a regime di E39, al fine di documentare l'efficacia di trattamento del nuovo impianto di adsorbimento. Si precisava inoltre che, una volta esaminata tale relazione e alla luce di eventuali segnalazioni di disturbo, la scrivente avrebbe valutato se fosse possibile esentare il gestore dalla prosecuzione degli autocontrolli periodici su E6, E8 ed E28 o se fosse necessario mantenerne l'obbligo;
- D2.4.19: comunicare con apposita relazione riassuntiva gli esiti dei primi quattro controlli di concentrazione di odore eseguiti sull'emissione in atmosfera E39 a partire dalla sua messa a regime. Si anticipava inoltre che, in base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché in base ai riscontri inerenti eventuali problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, l'Autorità competente avrebbe potuto prevedere modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento;

vista la documentazione trasmessa dalla Ditta il 30/01/2020, assunta agli atti della scrivente col prot. n. 16693 del 03/02/2020, con la quale il gestore fornisce riscontro a quanto prescritto ai citati punti D2.2.13 e D2.4.19 dell'Allegato I all'AIA e in particolare:

- riguardo il punto D2.2.13, l'Azienda sottolinea che:
 - i risultati ottenuti risentono dell'impossibilità impiantistica di eseguire simultaneamente le prove sui quattro punti di campionamento, in quanto i punti di prelievo relativi a E6, E8 ed E28 sono quelli antecedenti l'inserimento dell'impianto di adsorbimento, e quindi non si trovano sulla nuova tubazione che trasporta gli effluenti all'impianto di adsorbimento, ma sul tratto di tubazione preesistente, che oggi rappresenta un punto emissivo di emergenza;
 - gli autocontrolli evidenziano un sostanziale miglioramento dei livelli di SOV, acido cloridrico, ossidi di azoto e soprattutto ossidi di zolfo e unità odorimetriche, mentre si registra una sostanziale invarianza per quanto riguarda polveri, fluoro, piombo e aldeidi;
 - tutti gli autocontrolli hanno evidenziato il rispetto dei valori limite e dei valori guida.

Alla luce di tutto ciò, l'Azienda chiede che vengano **eliminati i valori limite di emissione** relativi alle emissioni in atmosfera **E6, E8 ed E28**, nonché i **relativi autocontrolli**, visto che in via ordinaria gli effluenti vengono tutti convogliati all'impianto di abbattimento afferente E39.

In ogni caso, il gestore precisa che, per monitorare le performance di abbattimento dei filtri a tessuto di E6, E8 ed E28, **manterrà il monitoraggio trimestrale su polveri e fluoro a monte dell'impianto di adsorbimento**, in concomitanza con gli autocontrolli su E39; infatti, il monitoraggio delle polveri consente la verifica di eventuali rotture e/o fessurazioni dei tessuti filtranti, mentre quello del fluoro consente di evidenziare eventuali necessità di aggiustamenti nel dosaggio del reagente (calce). Per queste misure sono previsti due punti di campionamento, collocati sulle linee di adduzione degli effluenti gassosi al sistema di adsorbimento: uno sulla linea proveniente dai forni 1, 2, 3 e il secondo sulla linea proveniente dal forno 4;

- riguardo il punto D2.4.19, l'Azienda evidenzia che tutti gli autocontrolli hanno accertato il rispetto dei valori guida, in alcuni casi con ampio margine. Pertanto, il gestore chiede che vengano **eliminati i monitoraggi di concentrazione di odori ad oggi prescritti su E6, E8 ed E28**, mentre precisa che intende **mantenere il monitoraggio trimestrale** della concentrazione di odore su **E39**, in concomitanza con gli autocontrolli sugli altri parametri, allo scopo di monitorare meglio l'efficienza di abbattimento del filtro di adsorbimento;

visto il contributo tecnico fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo in collaborazione col Presidio Tematico Regionale Emissioni Industriali, col prot. n. 46896 del 27/03/2020, nel quale è riportato che:

- riguardo il punto D2.2.13, si ritiene opportuno che l'Azienda **mantenga le verifiche** come da Piano di Monitoraggio già vigente per gli impianti di depurazione a servizio delle emissioni in atmosfera **E6, E8 ed E28**, dedicati all'abbattimento di *polveri, piombo e fluoro*, nonché *SOV e aldeidi*. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti in una posizione posta a valle di ciascuno dei suddetti impianti e a monte dell'impianto di trattamento finale;
- riguardo il punto D2.4.19, tutti gli autocontrolli eseguiti dal gestore evidenziano il rispetto del "valore guida" prescritto per i rispettivi punti di emissione in atmosfera E6, E8, E28 ed E39. Tuttavia, da un'analisi approfondita dei dati presentati, emergono andamenti discontinui in termini di efficienza dell'impianto di adsorbimento; in particolare, si riscontra una criticità nel secondo trimestre, in cui l'impianto in questione non ha prodotto evidenti abbattimenti (resa negativa), al contrario di quanto risulta per il quarto trimestre, in cui si rileva un notevole aumento di efficienza, pari al 97%. Complessivamente la resa di abbattimento relativa alla concentrazione di odore, mediata sui quattro trimestri, si attesta al 34%.
 Purtroppo, ai livelli odorigeni non sono state associate altre informazioni, come la quantità e la tipologia di inchiostri utilizzati, la produzione giornaliera in m², la tipologia di prodotto al momento della misura, tutte informazioni utili per minimizzare alcune delle variabili in gioco e correlare con minor incertezza le concentrazioni di odore con la quantità di inchiostro utilizzato.
 Alla luce di tutto ciò e delle ulteriori incertezze introdotte dall'impossibilità di effettuare le misure contemporaneamente, **si concorda nell'eliminare i monitoraggi periodici** della concentrazione di odore sulle emissioni in atmosfera **E6, E8 ed E28**, ma nel contempo si ritiene opportuno **mantenere i controlli trimestrali di concentrazione di odore a monte** dell'impianto di adsorbimento a servizio di **E39**, per continuare a monitorare le performance dello stesso, associando ad ogni dato di concentrazione di odore **ulteriori informazioni relative ai forni di cottura in funzione**, come la tipologia e la quantità di inchiostri applicati e le dimensioni del materiale in cottura;

ritenendo dunque opportuno:

- confermare l'obbligo di autocontrollo periodico sui punti di emissione in atmosfera **E6, E8 ed E28** già prescritto per gli inquinanti *polveri, fluoro, piombo, SOV e aldeidi*, mentre si ritiene possibile **eliminare** l'obbligo di autocontrollo per quanto riguarda *acido cloridrico, odori, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e caratterizzazione delle COV*. I campionamenti dovranno essere effettuati in una posizione posta a valle di ciascun filtro a tessuto e a monte dell'impianto di adsorbimento;
- confermare quanto già prescritto al punto D2.4.19 dell'Allegato I in merito al monitoraggio delle emissioni odorigene in corrispondenza del punto di emissione in atmosfera **E39**, compreso l'invio di una nuova relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei quattro autocontrolli successivi a quelli

oggetto della relazione inviata il 30/01/2020 sopra citata. In tale relazione, ad ogni dato di concentrazione di odore dovranno essere associate **ulteriori informazioni relative ai forni di cottura in funzione**, come la tipologia e la quantità di inchiostri applicati e le dimensioni del materiale in cottura;

- prescrivere l'esecuzione di monitoraggi della concentrazione di odore a monte dell'impianto di adsorbimento a servizio di **E39**, in concomitanza con gli autocontrolli eseguiti a valle dello stesso, allo scopo di monitorarne la performance;

ritenendo dunque opportuno procedere ad un aggiornamento d'ufficio dell'AIA vigente, al fine di recepire le modifiche alle sezioni D2.4 e D3.1.2 sopra citate;

ritenendo opportuno integrare il punto 1 della sezione D2.4 dell'Allegato I con una tabella riepilogativa delle Quote in uso e Quote patrimonio disponibili presso l'installazione in oggetto, come da Allegato 1 all' "Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia" citato in premessa;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 148 del 26/10/2015 e successive modifiche** alla Ditta Laminam S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 258 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente**:

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – atomizzatore 1	PUNTO DI EMISSIONE E2 – atomizzatore 2	PUNTO DI EMISSIONE E3/A – presse 1-2	PUNTO DI EMISSIONE E3/B – presse 3-4
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	30.000	30.000	11.500 *	11.500 *
Altezza minima (m)	---	21	21	25	25
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	5	5	4,6	4,6
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	200	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 **	35 **	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* il funzionamento degli impianti di aspirazione relativi alle emissioni in atmosfera **E3/A, E3/B** ed **E3/C** deve essere indipendente, ovvero non può mai avvenire in contemporanea sulla stessa linea.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E3/C – scorta presse	PUNTO DI EMISSIONE E5 – essiccamento	PUNTO DI EMISSIONE E6 – forni F1+F2	PUNTO DI EMISSIONE E8 – forno F3
Messa a regime	---	a regime	a regime	#	#
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	11.500 *	6.700	9.300	9.300
Altezza minima (m)	---	25	21	21	21
Durata (h/g)	---	24	24	emergenza	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	4,6	---	3	3
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	---	---	0,5	0,5
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ; ISO 15713:2006	---	---	3	3
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	---	50	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 ; EPA-TO11 A ; EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	---	---	20	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878:2000 ; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	200	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	500 **	500 **
Concentrazione di odore (OU/m ³)	UNI EN 13725	---	---	4.000 ***	4.000 ***
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E3/C – scorta presse	PUNTO DI EMISSIONE E5 – essiccamento	PUNTO DI EMISSIONE E6 – forni F1+F2	PUNTO DI EMISSIONE E8 – forno F3
<i>Frequenza autocontrolli</i>	---	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	---	<i>trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb)</i>	<i>trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb)</i>

* il funzionamento degli impianti di aspirazione relativi alle emissioni in atmosfera **E3/A, E3/B ed E3/C** deve essere indipendente, ovvero **non può mai avvenire in contemporanea sulla stessa linea**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** il valore indicato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.21**.

questa emissione dà origine ad espulsione in atmosfera solo in condizioni di emergenza, mentre in via ordinaria dopo il trattamento di depurazione mediante filtro a tessuto con iniezione di calce l'effluente gassoso viene inviato al trattamento di condensazione/adsorbimento e quindi viene espulso in atmosfera attraverso E39. Il gestore resta **tenuto all'obbligo di eseguire gli autocontrolli periodici con le frequenze indicate**, effettuando il campionamento in un punto posto a valle del filtro a tessuto e a monte dell'impianto di adsorbimento di E39.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10 – raffreddamento forni (F1-F2-F3)	PUNTO DI EMISSIONE E11 – pulizia pneumatica centralizzata	PUNTO DI EMISSIONE E12 – miscelazione + carico rototank
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	45.000 *	1.350	36.000
Altezza minima (m)	---	21	25	25
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	---	5	4,4
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
<i>Frequenza autocontrolli</i>	---	---	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>

* portata di 15.000 Nm³/h per ciascun forno.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E13 – silos scarti	PUNTO DI EMISSIONE E14 – vasca raccolta polveri	PUNTO DI EMISSIONE E18 – linee di incollaggio	PUNTO DI EMISSIONE E22 – spazzolatura uscita forni
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	1.500	1.000	32.000	20.000
Altezza minima (m)	---	18	20	12	15
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	5	5	---	4,4
Isocianati	UNICHIM 488:1979 ; UNICHIM 429:1979	---	---	5	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	---	50	---
Ftalati (mg/Nm ³)	OSHA 104 (in fase gas: campionamento su fiala tenax ed analisi GC) ; UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)	---	---	5	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
<i>Frequenza autocontrolli</i>	---	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>annuale (portata, ftalati, isocianati)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E24 – essiccatoio orizzontale linea 4	PUNTO DI EMISSIONE E25 – raffreddamento indiretto forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E26 – primo raffreddamento forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E27 – secondo raffreddamento forno F4
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	7.000	8.000	11.000	27.000
Altezza minima (m)	---	25	25	12	12
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E28 – forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E29 – linea pressa 4	PUNTO DI EMISSIONE E30 – camino di emergenza forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E31 – spazzolatura linea prescelta
Messa a regime	---	#	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	21.000	12.000	21.000	2.000
Altezza minima (m)	---	15	25	12	12
Durata (h/g)	---	emergenza	24	emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	3	3	---	3
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 ; EPA Method 29	0,5	---	---	---
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ; ISO 15713:2006	2,5	---	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	50	---	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 ; EPA-TO11 A ; EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878:2000 ùISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 *	---	---	---
Concentrazione di odore (OU/m ³)	UNI EN 13725	6.000 **	---	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	<i>trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	---	<i>semestrale (portata, polveri)</i>

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** il valore indicato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.21**.

questa emissione dà origine ad espulsione in atmosfera solo in condizioni di emergenza, mentre in via ordinaria dopo il trattamento di depurazione mediante filtro a tessuto con iniezione di calce l'effluente gassoso viene inviato al trattamento di condensazione/adsorbimento e quindi viene espulso in atmosfera attraverso E39. Il gestore resta **tenuto all'obbligo di eseguire gli autocontrolli periodici con le frequenze indicate**, effettuando il campionamento in un punto posto a valle del filtro a tessuto e a monte dell'impianto di adsorbimento di E39.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E32 – spazzolatrice linea prescelta XL	PUNTO DI EMISSIONE E33 – cabina applicazioni superficiali	PUNTO DI EMISSIONE E34 – pre-essiccatoio linea applicazioni
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	2.000	17.000	330
Altezza minima (m)	---	12	12	12
Durata (h/g)	---	24	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	3	2,7	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro misto carta/sintetico	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E35 – essiccatoio fissatore linea applicazioni	PUNTO DI EMISSIONE E36 – spazzolatrice linea applicazioni	PUNTO DI EMISSIONE E37 – silo scarti chiari	PUNTO DI EMISSIONE E38 – spazzolatrice linea incollaggio XL
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	350	2.000	3.000	2.000
Altezza minima (m)	---	12	12	12	12
Durata (h/g)	---	8	8	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	---	2,7	3	3
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E39 – fumi cottura post trattamento E6, E8, E28	PUNTO DI EMISSIONE E40 – impianto pilota trattamento fumi ceramici
Messa a regime	---	a regime	#
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	40.000 ***	1.400
Altezza minima (m)	---	15	10
Durata (h/g)	---	24	sperimentale
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	3	3
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	0,4	0,4
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ; ISO 15713:2006	2,5	2,5
Acido cloridrico (mg/Nm ³)	UNI EN 1911:2010 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	50	50
Composti Organici Volatili (COV) (mg/Nm ³)	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 ; EPA-TO11 A ; EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiata/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	20

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E39 – fumi cottura post trattamento E6, E8, E28	PUNTO DI EMISSIONE E40 – impianto pilota trattamento fumi ceramici
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 *	500 *
Concentrazione di odore (OU/m ³)	UNI EN 13725	3.000 **	3.000 **
Impianto di depurazione	---	Raffreddamento + adsorbitore a zeoliti/carboni attivi	Impianto ad umido
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale (portata, polveri, F, HCl, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x , SO _x , caratterizzazione COV) ****	durante i test: portata, polveri, F, odori, SOV, aldeidi, Pb, NO _x

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** il valore indicato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.21**.

*** l'impianto di abbattimento di E39 può ricevere esclusivamente flussi di aria provenienti dalle emissioni E6, E8 ed E28 dopo passaggio in filtro a tessuto con iniezione di calce, non è ammessa l'immissione di aria falsa.

**** gli autocontrolli periodici prescritti per **E39** devono essere effettuati **A MONTE e A VALLE dell'impianto di abbattimento**, al fine di verificarne la performance.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.16**.

REPORT QUOTE PATRIMONIO

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particolare (emissioni "fredde")	27/03/2020	19,307	---	---	---	---
Materiale particolare (emissioni "calde")		2,880	---	---	---	---
Ossidi di Azoto		480,000	---	---	---	---

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e

campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di

dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- **Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo

corrispondente a “Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la **data di messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose.**
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, conservate presso lo stabilimento, a disposizione di Arpae per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti funzionanti a ciclo

continuo (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.

8. Il sistema di depurazione a servizio dell'emissione **E39** deve essere dotato di dispositivo di registrazione grafico/elettronico in continuo per rilevare i seguenti parametri:

- *temperatura* a monte e a valle degli scambiatori termici;
- *la differenza di pressione* del sistema di adsorbimento monte/valle (ad es: condotto prima della camera di calma e condotto al camino di emissione, oppure in punti idonei alla misurazione richiesta);
- *concentrazione COT a valle*, con semplice funzione operativa per la valutazione del corretto funzionamento dell'impianto, quindi da considerare non fiscale.

Inoltre, il gestore è tenuto ad eseguire **verifiche della concentrazione di COT almeno una volta alla settimana con strumento portatile sia a monte che a valle del sistema di depurazione**, al fine di ottenere misure confrontabili tra loro che consentano di verificare l'efficacia di abbattimento da parte del sistema di adsorbimento.

Le registrazioni in continuo e i certificati di analisi devono essere tenuti a disposizione per almeno cinque anni.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.

Nel caso in cui le registrazioni siano in formato digitale, deve essere garantita la non manipolabilità a posteriori dei dati da parte dell'Azienda e la loro pronta disponibilità in caso di richiesta da parte di Arpae.

9. L'aria in ingresso al filtro a carboni attivi deve avere **sempre temperatura inferiore a 50 °C** ed **umidità relativa inferiore al 50%**, per garantire il corretto funzionamento del filtro stesso.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno

settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

11. In caso di fermata dell'impianto di adsorbimento a carboni attivi e zeoliti per più di 12 ore, con conseguente espulsione dei fumi di cottura attraverso le emissioni in emergenza E6, E8 ed E28, il gestore è tenuto ad eseguire, **entro 24 ore dalla fermata del sistema di adsorbimento, verifiche della concentrazione di "fluoro" a valle dei filtri a tessuto collegati a E6, E8 ed E28** (anche tramite analisi del laboratorio interno), al fine di accertare il rispetto del limite massimo prescritto. Gli esiti di tali verifiche devono essere documentati e mantenuti a disposizione in Azienda per almeno cinque anni.
12. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
 - il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento

della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

- III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1. In alternativa potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
14. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione di Arpae per almeno cinque anni.
15. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpando ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.
16. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
17. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
18. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quella di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori

da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

19. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
20. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
21. La verifica del rispetto del **valore obiettivo di emissione** delle sostanze odorigene fissato per la nuova emissione in atmosfera **E39** riportato al precedente punto D2.4.1 (**3.000 ouE/m³**) deve essere ripetuta con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) in concomitanza con i monitoraggi periodici previsti per gli altri inquinanti nel piano di monitoraggio di E39. Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, sia in termini di *flusso di odore*.

Il valore di 3.000 ouE/m³ deve essere inteso come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione; in caso di suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici, il gestore è tenuto a **darne comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari**, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli.

I risultati dei primi quattro controlli della concentrazione di odore in ouE/m³ a partire dall'ultimo controllo oggetto della relazione del 30/01/2020 dovranno essere **comunicati e trasmessi ad Arpae con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti** dei monitoraggi, in cui vengano riportati, oltre ai valori di concentrazione e flusso di odore, anche le seguenti informazioni:

- portata emissiva dell'emissione,
- metratura di piastrelle prodotte al giorno (m²/giorno),
- produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore,
- tipologia e quantità di inchiostri applicati.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità competente potrà prevedere future modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenzino il rispetto del valore obiettivo atteso indicato per l'emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il gestore è tenuto a **comunicare ad Arpae quali interventi di mitigazione intende adottare**.

b) la sezione D3.1.2 "Monitoraggio e Controllo risorse idriche" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente**:

D3.1.2 Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Prelievo di acque da acquedotto ad uso industriale	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	<i>triennale</i>	elettronica / cartacea	annuale
Consumo di acqua per produrre atomizzato	stima	mensile	<i>triennale</i>	elettronica / cartacea	annuale
Acque depurate riciclate internamente	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	<i>triennale</i>	elettronica / cartacea	annuale
<u>Acque di condensa derivanti dal sistema di condensazione/adsorbimento a servizio di E39 recuperate nel ciclo produttivo</u>	<u>contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume</u>	<u>mensile</u>	<u><i>triennale</i></u>	<u>elettronica / cartacea</u>	<u>annuale</u>

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 148 del 26/10/2015 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 148 del 26/10/2015 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Laminam S.p.A. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.